



**Servizio Bilancio
Servizio Studi**



Documento n. II – 2024

**Nota di lettura al
disegno di legge n. 809**

**Variazioni al Bilancio di previsione della Regione
per il triennio 2024/2026**

XVIII Legislatura – 24 ottobre 2024



Il Servizio Bilancio ed il Servizio Studi redigono note di lettura sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio ed alle Commissioni di merito nonché sui documenti e sulle tematiche aventi rilievo finanziario o di merito trasmessi all'Assemblea, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi della stessa.

Servizio Bilancio
Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria:

- del Servizio Bilancio, tel. 091 7054542 - mail serviziobilancio@ars.sicilia.it;
- del Servizio Studi, tel. 091 7054752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it.

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Sommario

1. PREMESSA	4
BOX 1. ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GIUGNO 2011, N. 118	5
2. ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE	7
ANALISI DEGLI INTERVENTI	8
ANALISI DELLE COPERTURE	11
LE POLITICHE DI SPESA PER MISSIONI ED ASSESSORATO	13
3. ANALISI DELL'ARTICOLATO	17
ART. 1. INTERVENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA IDRICA	17
ART. 2. INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER SOPPERIRE AI DANNI CAUSATI DALLA SICCIÀ	18
ART. 3. AIUTI ALLE MEDIE IMPRESE. SOSTEGNO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI	20
ART. 4. MISURE PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FEMMINILE	21
ART. 5. CONTRIBUTI AI COMUNI TITOLARI DI INFRASTRUTTURE RICADENTI NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELLA SICILIA	21
ART. 6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRO-TERMO-PLUVIO REGIONALE PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	23
ART. 7. RETE IDRICA DI AGRIGENTO – ANTICIPAZIONE SU FSC	23
ART. 8. SERVIZIO DI DISSALAZIONE DELLE ISOLE MINORI	26
ART. 9. RIUTILIZZO ACQUE REFLUE	26
ART. 10. BONIFICA SITI CONTAMINATI. PIANO OPERATIVO PLURIENNALE	27
ART. 11. CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DELLA CENERE VULCANICA	27
ART. 13. FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI IRRIGUI	28
ART. 14. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRICHE	28
ART. 15. SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	29
ART. 16. MISURE A SOSTEGNO DEI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA DELLE AREE DI CRISI COMPLESSA	29
ART. 17. RETE IDRICA DI CALTANISSETTA	30
ART. 18. INTERVENTI PER IL COMPARTO APISTICO REGIONALE	30
ART. 19. INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE SOGGETTE A MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE	31
ART. 20. TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE	31
ART. 21. TRASPORTO FERROVIARIO DI CONNESSIONE CON LA RETE NAZIONALE	32

ART. 22. PROMOZIONE E SALVAGUARDIA ECCELLENZE AGROALIMENTARI – DOP	32
ART. 23. DOTAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI	33
ART. 24. PRESTITO D'ONORE STUDENTI UNIVERSITARI	33
ART. 25. DIPARTIMENTO REGIONALE DEL CERIMONIALE E DEI SITI PRESIDENZIALI	35
ART. 26. NUOVO SISTEMA CONTABILE BASATO SUL PRINCIPIO ACCRUAL	35
ART. 27. RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA	36
ART. 28. FONDO PENSIONI DELLA REGIONE SICILIANA	37
ART. 29. AUTORIZZAZIONI DI SPESA	38
ART. 30. INTEGRAZIONE DESTINAZIONE RISORSE DI CUI AL COMMA 4, DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2013, N. 9 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	40
ART. 31. MODIFICHE ED ABROGAZIONI DI NORME	42
ART. 32. AUTORIZZAZIONI DI SPESA	45
ART. 33. NORME FINANZIARIE	45
ART. 34. VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE	48

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 809
Titolo	Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì (cfr. premessa)

1. PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 809 “Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026”, approvato dalla Giunta regionale l’11 ottobre 2024 con delibera n. 328, è stato assegnato per l’esame alla Commissione Bilancio in data 15 ottobre 2024 e contestualmente trasmesso alle Commissioni di merito per il parere sulle parti di competenza.

Il testo si compone di 35 articoli. Allegata al disegno di legge è stata trasmessa una relazione esplicativa del disegno di legge, non specificatamente identificata come relazione illustrativa (in tal caso segnatamente relativa all'esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte) o come relazione tecnica (relativa, invece, ai profili specificatamente contabili e finanziari delle disposizioni normative). Con nota del 22 ottobre 2024 è pervenuta dalla Ragioneria generale della Regione documentazione istruttoria, richiamata nella relazione, relativa alle note dei Dipartimenti regionali sui rispettivi fabbisogni finanziari.

Va rilevato che il disegno di legge introducendo anche nuove autorizzazioni di spesa, e in taluni casi anche norme ordinamentali, non ha esclusivamente un contenuto tipico delle variazioni di bilancio, che di norma sono limitate alla formulazione delle

grandezze finanziarie sulla base del vigente quadro normativo, senza apportare modifiche sostanziali all'ordinamento¹.

Box 1. Articolo 51 del decreto legislativo 20 giugno 2011, n. 118

Art. 51. Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale

¹ Anche su questo punto, il Servizio Bilancio dell'ARS nel Documento 6-2022 e la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti nella versione provvisoria della "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della regione siciliana approvate nell'anno 2022" approvata con deliberazione 256 del 1 ottobre 2024, pagg.152-153 della Relazione, in merito alla L.R. 13 dicembre 2022, n. 18 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024".

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge n. 809 predispone politiche finanziarie per un ammontare complessivo pari a 408.534.277,73 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 207.000 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026. Pertanto, gli effetti finanziari si concentrano in misura preponderante sull'esercizio finanziario in corso.

In merito agli interventi, questi sono distinti tra quelli che producono effetti finanziari in termini di maggiori spese e quelli che invece producono minori entrate. **Gran parte delle variazioni al bilancio proposte prevede interventi con effetti finanziari in termini di maggiori spese** (per euro 358.534.277,73 per il 2024, pari a circa l'88% degli effetti complessivi del medesimo anno, ed euro 207.000 per il 2025 e 2026) mentre per una misura inferiore riguarda minori entrate (euro 50.000.000 per il 2024, cioè pari a circa il 12% degli effetti finanziari del relativo anno).

In merito alle coperture, queste sono distinte tra quelle che producono effetti finanziari in termini di minori spese, generando coperture da fonti interne al bilancio, e quelli che invece derivano da maggiori entrate, overosia da fonti esterne. **Nel 2024, solo il 22% delle coperture finanziarie deriva da minori spese**, per un importo pari ad euro 90.522.078,94, **mentre il 78% deriva da maggiori entrate**, cioè da fonti esterne al bilancio, per un importo pari ad euro 318.012.198,79. Negli anni seguenti – 2025 e 2026 – le coperture individuate derivano interamente da minori spese.

Tab. 1. Effetti finanziari degli interventi e delle coperture complessive del d.d.l. n. 809 (valori in euro)

<i>ESERCIZIO FINANZIARIO</i>	2024	2025	2026
TOTALE INTERVENTI	408.534.277,73	207.000,00	207.000,00
Maggiori spese	358.534.277,73	207.000,00	207.000,00
Minori entrate	50.000.000,00	-	-
TOTALE COPERTURE	408.534.277,73	207.000,00	207.000,00
Minori spese	90.522.078,94	207.000,00	207.000,00
Maggiori entrate	318.012.198,79	-	-

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

ANALISI DEGLI INTERVENTI


L'analisi degli interventi per titolo di entrata o di spesa e per tipologia di autorizzazione finanziaria ci permette di comprendere alcuni caratteri degli effetti finanziari prodotti dal disegno di legge. Nello specifico, **per l'esercizio finanziario 2024, il 55% degli interventi riguarda l'incremento di spesa di natura corrente** (per un importo pari ad euro 223.562.380), **seguita dalla quota, pari a circa il 28%, dedicata all'incremento delle spese in conto capitale** (per un importo complessivo pari a 114.971.898). Rappresentano, infine, il 12% degli interventi le minori entrate che, nel caso specifico, sono segnatamente riduzioni di entrate di natura tributaria (per un importo complessivo pari ad euro 50.000.000 per il 2024).

Tab. 2. Effetti finanziari nel triennio degli interventi per titolo del disegno di legge n. 809 (valori in euro)

<i>Esercizio finanziario</i>	2024	2025	2025
MINORI ENTRATE	50.000.000	-	-
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	50.000.000	-	-
<i>101. Imposte tasse e proventi assimilati</i>	40.000.000	-	-
<i>103. Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</i>	10.000.000	-	-
MAGGIORI SPESE	358.534.278	207.000	207.000
1. Spese correnti	223.562.380	207.000	207.000
2. Spese in conto capitale	114.971.898	-	-
3. Spese per incremento attività finanziarie	20.000.000	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	408.534.278	207.000	207.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Fig 1 Interventi relativi all'esercizio finanziario 2024 per titolo del d.d.l. n. 809 (valori percentuali)



Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Proseguendo con l'analisi degli interventi per autorizzazione finanziaria, si evidenzia che il 41% degli effetti finanziari riguarda il rifinanziamento o la riprogrammazione di autorizzazioni di spesa già presenti nell'ordinamento regionale o comunque relativi a capitolo di spesa già presenti nel bilancio (per un importo pari 169.645.007 per il 2024); mentre è pari a circa il 26% la quota di interventi dedicata a nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di nuovi capitoli (per un importo pari a 108.688.700). Il resto degli interventi riguarda infine incrementi di capitoli di bilancio c.d. liberi (circa il 19% per un importo complessivo pari a 79.388.398 per il 2024) e la già citata quantificazione delle minori entrate.

Tuttavia, benché gli interventi che producono effetti finanziari in termini di minori entrate non siano nel complesso preponderanti, si osserva che proprio tra questi è presente l'intervento più consistente: l'adeguamento delle previsioni di entrata – operato direttamente nella tabella di cui all'articolo 34 del disegno di legge – relative alla tassa automobilistica, con una riduzione del relativo capitolo (n. 1218) per un importo pari a 40.000.000 di euro.

Tab. 3. Effetti finanziari nel triennio degli interventi, per tipologia di autorizzazione finanziaria del d.d.l. n. 809 (valori in euro)

<i>ESERCIZIO FINANZIARIO</i>	2024	2025	2026
MINORI ENTRATE	50.000.000		
Riduzioni entrate per aggiornamento previsioni	50.000.000		
MAGGIORI SPESE	358.534.278	207.000	207.000
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di nuovi capitoli	108.688.700	107.000	107.000
Rifinanziamento di precedenti autorizzazioni e autorizzazioni relative a capitoli esistenti	169.645.007	100.000	100.000
Incremento fondi speciali	812.172		
Incrementi capitoli di bilancio (c.d. liberi)	79.388.398		
<i>Incremento fondi riserva o accantonamenti</i>	42.271.464		
<i>Incremento fondi vincolati o partecipazioni</i>	33.327.274		
<i>Incremento spese di funzionamento e altri capitoli di bilancio</i>	3.789.660		
TOTALE COMPLESSIVO	408.534.278	207.000	207.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Tra le spese, il principale intervento riguarda il rifinanziamento di una autorizzazione finanziaria – operata ai sensi dell’articolo 20 del disegno di legge – relativa alle spese di natura corrente (Titolo 1) per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (capitolo 273710 per un importo pari ad euro 30.877.633 per il 2024); segue, sempre in termini di effetti finanziari, il rifinanziamento del fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (capitolo 212017 per un importo complessivo pari ad euro 30.853.174 per il 2024)

Tra i principali interventi di spesa in conto capitale (Titolo 2) emerge lo stanziamento – articolo 3 del disegno di legge – sul capitolo di nuova istituzione per lo sviluppo di medie imprese (per un importo pari a 30.000.000 di euro per il 2024); segue il rifinanziamento – articolo 1 del disegno di legge – dei contributi per la realizzazione di

lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi idrica (capitolo 500021 per un importo pari a 25.000.000 per il 2024).

Infine si osserva, tra gli incrementi di attività finanziarie (Titolo 3), il rifinanziamento del capitolo (n. 512603) dedicato alle somme occorrenti per l'istituzione del Fondo destinato al pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, per un importo pari ad euro 20.000.000 per l'esercizio finanziario 2024.

ANALISI DELLE COPERTURE


Gran parte delle coperture individuate nel disegno di legge – circa il 78% del totale – deriva da maggiori entrate correnti di natura tributaria che, nel caso specifico, riguardano l'aggiornamento delle previsioni relative all'imposta sul valore aggiunto nell'ambito dei così detti tributi devoluti (capitolo 1203), per un importo complessivo pari a 317.995.894.

Tab. 4. Coperture nel triennio per titolo del d.d.l. n. 809 (valori in euro)

<i>Esercizio finanziario</i>	2024	2025	2026
MAGGIORI ENTRATE	318.012.199		
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	317.995.894	-	-
<i>103. Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</i>	<i>317.995.894</i>	-	-
3. Entrate extratributarie	16.305	-	-
<i>500. Rimborsi e altre entrate correnti</i>	<i>16.305</i>	-	-
MINORI SPESE	90.522.079	207.000	207.000
1. Spese correnti	90.522.079	207.000	207.000
TOTALE COMPLESSIVO	408.534.278	207.000	207.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Fig. 2 Coperture relative all'esercizio finanziario 2024 per titolo del d.d.l. n. 809 (valori percentuali)



Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Una parte meno consistente, seppur rilevante, delle coperture – circa il 22% del totale – deriva dalla riduzione di spese correnti, per un importo complessivo pari a 90.522.079 per il 2024.

Come emerge dalla seguente tabella, nell'ambito delle riduzioni delle spese correnti, la parte maggiore deriva dal definanziamento di precedenti autorizzazioni di spesa (circa il 12% del totale delle coperture per un importo complessivo pari ad euro 52.043.450 per il 2024), mentre la parte restante deriva da riduzione di capitoli di bilancio – c.d. liberi – in special modo capitoli di funzionamento dell'amministrazione regionale (circa il 9% del totale delle coperture per un importo complessivo pari a 38.478.629)

Tab. 5. Coperture nel triennio per tipologia di intervento del d.d.l. n. 809 (valori in euro)

<i>ESERCIZIO FINANZIARIO</i>	2024	2025	2026
MAGGIORI ENTRATE	318.012.199		
Incremento entrate per adeguamento previsioni	318.012.199		
MINORI SPESE	90.522.079	207.000	207.000
Definanziamento di precedenti autorizzazioni di spesa	52.043.450		
Riduzioni capitoli di bilancio (c.d. liberi)	38.478.629	207.000	207.000
<i>Riduzione spese di funzionamento e altri capitoli</i>	<i>38.466.629</i>		
<i>Riduzione capitolo fondo di riserva o accantonamento</i>	<i>12.000</i>	207.000	207.000
TOTALE COMPLESSIVO	408.534.278	207.000	207.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Oltre le già citate maggiori entrate, si evidenziano tra le coperture la riduzione – ai sensi dell’articolo 27 del disegno di legge – dei contributi diretti a promuovere la stabilità dell’occupazione, in favore dei soggetti iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei professionisti e delle imprese aventi un’unità produttiva o che attivino una unità produttiva (capitolo 314148 per una riduzione pari a 50.000.000 per il 2024) e la riduzione delle spese sugli stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale (capitolo 190001 per una riduzione pari ad euro 20.474.236).

LE POLITICHE DI SPESA PER MISSIONI ED ASSESSORATO

La seguente tabella rappresenta gli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge per missioni di spesa, cioè secondo le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica regionale.

Tab 6. Interventi e coperture per missioni di spesa del d.d.l. 809 (valori in euro)

MISSIONE DI SPESA*	Interventi 2024	Coperture 2024	Variazioni finanziarie nette 2024	Variazioni finanziarie nette 2025	Variazioni finanziarie nette 2026
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	64.544.834	-38.446.629	26.098.206	207.000	207.000
4. Istruzione e diritto allo studio	6.000.000	-43.450	5.956.550	-	-
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.250.000	-	4.250.000	-	-
7. Turismo	10.000.000	-	10.000.000	-	-
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	675.000	-	675.000	-	-
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.299.603	-	29.299.603	-	-
10. Trasporti e diritto alla mobilità	67.909.099	-	67.909.099	-	-
11. Soccorso civile	31.721.010	-	31.721.010	-	-
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.505.000	-	12.505.000	-	-
13. Tutela della salute	2.490.405	-	2.490.405	-	-
14. Sviluppo economico e competitività	42.100.000	-	42.100.000	-	-
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.200.000	-50.020.000	-48.820.000	-	-
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	40.745.690	-2.000.000	38.745.690	-	-
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.000.000	-	2.000.000	-	-
19. Relazioni Internazionali	10.000	-	10.000	-	-
20. Fondi e Accantonamenti	43.083.636	-12.000	43.071.636	-207.000	-207.000
TOTALI COMPLESSIVI	358.534.278	-90.522.079	268.012.199	-	-

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

*Le missioni di spesa non presenti nell'elenco non sono interessate da variazioni di cui al disegno di legge in questione

Dalla tabella si evince che la missione di spesa che beneficia principalmente dagli interventi previsti nel disegno di legge è “Trasporti e diritto alla mobilità” (per un incremento complessivo per il 2024 pari a +67.909.099), seguita da “Fondi e accantonamenti” (con specifico riferimento al Fondo rischi contenzioso spese legali e agli accantonamenti al fondo perdite società partecipate, per un incremento complessivo pari +43.071.636 per il 2024), da “Sviluppo economico e competitività” (per un incremento complessivo pari a +42.100.000 per il 2024) e da “Agricoltura politiche agroalimentari e pesca” (per un incremento complessivo pari +38.745.690 per il 2024). Invece, le missioni di spesa da cui si reperiscono principalmente risorse per le coperture sono “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” (per una riduzione complessiva pari a -50.020.000 per il 2024) e “Servizi istituzionali, generali e di gestione” (per un importo complessivo pari a -38.446.629 per il 2024).

La seguente tabella ripropone una analisi degli effetti finanziari sugli stanziamenti di spesa per Assessorato. Si osserva come il più alto incremento netto riguarda l'Assessorato regionale dell'economia; mentre il decremento più importante è relativo all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Tab 6. Variazioni finanziarie nette sulla spesa per Assessorato del d.d.l. 809 (valori in euro)

ASSESSORATO	Variazioni finanziarie nette 2024	Variazioni finanziarie nette 2025	Variazioni finanziarie nette 2026
PRESIDENZA DELLA REGIONE	32.243.010	72.000	72.000
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.100.000	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA	3.900.000	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	126.476.311	-72.000	-72.000
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	26.926.000	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	-36.295.000	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	-15.618.469	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	67.709.099	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-63.450	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA	38.745.690	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE	2.490.405	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.048.603	-	-
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	10.350.000	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	268.012.199	-	-

Fonte: proprie elaborazioni da tabella allegata al d.d.l. n. 809

3. ANALISI DELL'ARTICOLATO

Art. 1. Interventi per contrastare l'emergenza idrica

La disposizione in esame prevede un incremento di precedenti autorizzazioni di spesa giustificate, secondo quanto emerge dalla **nota del Dipartimento della Protezione Civile** prot. n. 42983 del 4 ottobre 2024, dalle ulteriori richieste di finanziamento di interventi per mitigare gli effetti della crisi idrica pervenute dagli enti locali, dalle ATI e dagli enti gestori ed esaminate e approvate dalla Cabina di Regia e dal Dipartimento della Protezione Civile.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame è volto ad incrementare di ulteriori **27.500** migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2024, precedenti autorizzazioni di spesa da destinare a **spese in conto capitale nella misura 2.500** migliaia di euro per la **realizzazione di lavori** per fare fronte all'emergenza idrica e **25.000** migliaia di euro per **l'erogazione di contributi**, secondo quanto si evince dalla **predetta nota**, agli enti locali e agli enti gestori per la **realizzazione di lavori**, **l'acquisizione di mezzi e di attrezzature** sempre volti a mitigare e fronteggiare la suddetta crisi idrica.

Il comma 2, della disposizione ora in esame, invece, incrementa per l'esercizio 2024 di **ulteriori 2.500** migliaia di euro una precedente autorizzazione di spesa di **2.600** migliaia di euro da destinare a spesa di parte corrente per acquisizione beni e servizi per fronteggiare la crisi.

Si rammenta che, negli ultimi mesi, il legislatore regionale è intervenuto più volte allo scopo di incrementare le somme destinate a finanziare misure aventi la suddetta finalità di contrasto all'emergenza idrica.

Prima con la legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 che **all'articolo 1, comma 5**, ha autorizzato la spesa **8.600** migliaia di euro da iscrivere nell'apposito fondo istituito presso **il dipartimento regionale della protezione civile**. Successivamente questa autorizzazione **è stata modificata** dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 il quale ha previsto che, **della predetta spesa complessiva di 8.600** migliaia di euro, **6.000** migliaia di euro fossero da destinare a **spese in conto capitale** per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare

l'emergenza e mitigare la crisi e **2.600 migliaia** di euro fossero da destinare a spesa di **parte corrente** per acquisizione beni e servizi per fronteggiare la crisi.

Il **comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23**, invece, ha incrementato la precedente autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2024 di **20.000 migliaia di euro**, da destinare a **spese in conto capitale** per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi.

Da ultimo, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 ha previsto che suddetta autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 come modificata, da **destinare a spese in conto capitale**, fosse incrementata, per l'esercizio finanziario 2024, di **10.500 migliaia di euro**.

Art. 2. Interventi in materia di agricoltura per sopperire ai danni causati dalla siccità

Con la disposizione in commento il Governo regionale intende fronteggiare i danni arrecati dalla crisi idrica nel settore dell'agricoltura, incrementando il sostegno finanziario alle imprese agricole operanti nel territorio siciliano, mediante l'aumento di pregresse autorizzazioni di spesa/ variazioni di capitoli di bilancio e nuove autorizzazioni di spesa.

In particolare, il **comma 1** incrementa, portandolo a **18.000 migliaia di euro**, lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2024 di **9.800 migliaia di euro** previsto dall'art. 24 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, da ripartire ai Consorzi di bonifica per consentire l'esonero, in favore degli agricoltori ricadenti all'interno dei relativi comprensori, dal pagamento dei ruoli irrigui per l'irrigazione di soccorso.

Attraverso la citata variazione in aumento (+ **8.200 migliaia di euro**), si consente il totale sgravio delle aziende agricole, provate dalla siccità, della componente irrigua dei ruoli consortili (Missione 16, Programma 1, capitolo 140021).

Il **comma 2** interviene sull'art. 2, comma 3, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, il quale ha aumentato di ulteriori 10.000 migliaia di euro l'autorizzazione di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio 2024 contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 22 maggio 2024, n. 20, in favore degli allevatori operanti in Sicilia danneggiati dalla crisi idrica per l'acquisto di foraggi e sementi certificate di specie foraggere (Missione 16, Programma 1, capitolo 140018). Per effetto della predetta disposizione, si incrementano le risorse di ulteriori **5.000 migliaia di euro**, comportando uno stanziamento complessivo di **25.000 migliaia di euro**.

Il **comma 3** accresce di **5.000 migliaia di euro** la spesa di **10.000 migliaia di euro** autorizzata, per il 2024, dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, destinata ad indennizzare le imprese agricole produttrici di foraggi e cereali per i danni causati al raccolto dalla siccità, sulla base delle dichiarazioni colturali di AGEA per l'annata agraria 2023/2024 (Missione 16, Programma 1, capitolo 140013).

Con il **comma 4** si interviene sul capitolo 142570 per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria e riparazione del servizio informativo agro-metereologico siciliano (S.I.A.S.), autorizzando una nuova spesa di **70 migliaia di euro**.

Art. 3. Aiuti alle medie imprese. Sostegno alle aggregazioni aziendali

L'articolo in commento prevede il conferimento di aiuti alle imprese, taluni dei quali operanti in regime di compatibilità e tali altri in regime *"de minimis"*.

In particolare, vengono costituiti due *plafond*, all'interno del Fondo Sicilia, al primo *plafond* è stanziata la somma di euro 20 milioni per aiuti, in regime di compatibilità, alle medie imprese; al secondo è stanziata la somma di euro 10 milioni per aiuti, in regime di compatibilità e *"de minimis"*, alle micro, piccole e medie imprese, che partecipano ad operazioni di aggregazione aziendale.

Il terzo comma fornisce la definizione delle operazioni di aggregazione aziendale, oggetto degli aiuti di cui sopra, riconducendole ai casi di costituzione di consorzi di imprese o di reti di imprese con soggettività giuridica, nonché alla realizzazione di fusioni aziendali (con qualsiasi modalità giuridica esse avvengano), purché ad esito dell'operazione si pervenga alla costituzione di un'impresa di medie dimensioni, ai sensi del diritto europeo, ovvero si accresca la dimensione, per almeno due dei parametri della suddetta definizione, di una media impresa che partecipa all'operazione.

Il quarto comma pone la concessione dell'aiuto a condizione che il soggetto ricevente *"permanga"* sul territorio siciliano per cinque anni. **A tal proposito si osserva che la norma non appare sufficientemente chiara. Il termine *"permanere"* utilizzato non specifica se si faccia riferimento alla sede operativa dell'impresa, ad una sola unità produttiva della stessa ovvero alla sede legale, rammentandosi che quest'ultima eventuale ipotesi è preclusa per costante giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenza n. 98/2020 e n. 190/2014).**

Successivamente, l'articolo esclude dall'ambito degli aiuti le operazioni di aggregazione che avvengano esclusivamente tra soggetti legati da rapporti di controllo.

Il comma settimo dispone in capo ad IRFIS FinSicilia S.p.A. lo svolgimento di attività di tutoraggio per le imprese siciliane finalizzata a renderle più attrattive per gli

investimenti nel settore del private equity. Il finanziamento di tale attività è rimesso in capo al plafond costituito con il comma 2 del medesimo articolo. Si evidenzia la genericità della disposizione, che fa riferimento ad una non ben specificata “attività di tutoraggio” allo scopo di attrarre investimenti nel vastissimo settore del *private equity*.

La disposizione attribuisce, infine, all’Assessore regionale dell’economia l’intero potere di dettagliare nello specifico le modalità di erogazione degli aiuti e di rimodulare periodicamente i due plafond costituiti. **Si ricorda che tali tipologie di disposizioni possono presentare profili di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità, formale e sostanziale, laddove demandano l’intera disciplina di dettaglio degli aiuti alla normativa secondaria senza porre vincoli, attraverso l’individuazione di principi e criteri direttivi, almeno per gli aspetti più rilevanti.**

Art. 4. Misure per promuovere e sostenere l’imprenditorialità giovanile e femminile

L’articolo in commento autorizza la spesa di euro 3,5 milioni al fine di consentire l’emanazione di un avviso pubblico per sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile, incrementando le somme provenienti dallo strumento Jeremie per la medesima finalità.

Art. 5. Contributi ai comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Sicilia

Il **comma 1** autorizza, per l’esercizio finanziario 2024, l’Assessorato regionale delle attività produttive a concedere ai Comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Sicilia, per il tramite dell’Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive (IRSAP), un contributo straordinario entro il limite massimo complessivo di 2.500 migliaia di euro.

Il **comma 2** prevede che il suddetto contributo verrà erogato ai Comuni, previo riparto secondo il criterio di proporzionalità sulla base dell’estensione territoriale di ciascun

agglomerato industriale, con provvedimento dell'IRSAP ed è vincolato alla gestione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali.

Come anche si evince dalla relazione, la disposizione in questione è tesa a far fronte alla sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera b), della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 nella parte in cui non ha subordinato il trasferimento ai comuni competenti per territorio delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze, all'attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie per la loro gestione e manutenzione. La Corte ha anche dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge regionale n. 8 del 2012, nella parte in cui non ha subordinato la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP, all'attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla loro gestione e manutenzione.

Le due disposizioni regionali in parola sono state dichiarate costituzionalmente illegittime perché in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali (articolo 119, comma 1 Cost.) e con quello di necessaria correlazione tra funzioni attribuite agli enti territoriali e risorse finanziarie necessarie al loro esercizio (articolo 119, comma 4, Cost.) non avendo la Regione trasferito ai comuni, contestualmente alle suddette funzioni, le risorse necessarie per il loro svolgimento.

Si rammenta che l'assegnazione di risorse per far fronte all'esercizio di funzioni trasferite agli enti locali presuppone, in primo luogo, una corretta quantificazione dell'onere discendente dall'esercizio delle suddette funzioni onde assegnare agli enti in parola le corrispondenti risorse. Inoltre, **trattandosi di oneri correlati all'esercizio di funzioni**, in questo caso di manutenzione e gestione delle infrastrutture trasferite, detti oneri **si proiettano nel tempo oltre il singolo esercizio finanziario dando vita a spese per l'ente locale di carattere continuativo o permanente.** Si rammenta che, con riferimento

alle spese di carattere permanente o continuativo, l'articolo 38, comma 1, del D.lgs. 118 del 2018 prevede che *“le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime”*.

Detto ciò, la disposizione in esame assegna ai comuni destinatari delle funzioni predette un contributo espressamente qualificato come “straordinario” e per il solo esercizio 2024. La norma pertanto dà seguito solo in parte alla predetta pronuncia della Corte.

Si suggerisce infine, dal punto di vista del *drafting*, di correggere la dizione Istituto regionale per le attività produttive con l'altra, corretta, Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive (IRSAP).

Art. 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile

La disposizione autorizza, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa complessiva di **1.721.010,00 euro** da destinare alla manutenzione della rete idro-termo-pluvio regionale per finalità di protezione civile, di cui **1.524.712,00 euro** per la manutenzione ordinaria e **196.298,00 euro** per la manutenzione straordinaria.

Art. 7. Rete idrica di Agrigento – Anticipazione su FSC

L'articolo finanzia con risorse del bilancio della Regione, istituendo un nuovo capitolo di spesa in conto capitale, nell'ambito del “Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, un'anticipazione per euro 10.000.000 in favore dell'ATI di Agrigento al fine di consentire al gestore del Servizio idrico integrato di Agrigento di garantire le obbligazioni assunte con l'affidatario dell'esecuzione dei lavori, ovvero l'RTI “Consorzio Stabile Della – Essequattro Costruzioni s.r.l – GEN Costruzioni s.r.l”. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, come dettagliato nella relazione allegata, l'anticipazione, in quanto tale, verrà restituita dal beneficiario non appena le risorse relative all'Accordo di coesione saranno rese disponibili. Il capitolo in questione è collocato nell'ambito della missione di spesa

9. “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma di spesa 4. “Servizio idrico integrato”.

Il progetto in questione trova attualmente collocazione nell’ambito del Programma di interventi dell’Accordo di coesione siglato dalla Regione siciliana e lo Stato il 27 maggio 2024 così come successivamente approvato nella seduta del 9 luglio 2024 dal CIPESS. Come spiegato nella relazione, la collocazione tra i progetti finanziati con FSC 2021 – 2027 è conseguenza del definanziamento dello stesso nell’ambito delle risorse FESR 2014–2020 a seguito della perdita di eleggibilità della spesa dopo avere superato la scadenza del 31/12/2023.

L’intervento, titolato “Opere di ristrutturazione ed automazione rete idrica di Agrigento – primo stralcio” è incluso tra le linee di intervento relative ai “Rischi e adattamento climatico” e prevede un costo totale – interamente a carico dell’FSC 2021 – 2027 – pari ad euro 37.718.800 (Allegato A1 dell’Accordo). Il cronoprogramma prevede l’inizio di esecuzione dei lavori entro il primo semestre del 2025 e la fine entro il secondo semestre del 2030. Il relativo piano finanziario prevede, inoltre, la seguente previsione di spesa (Allegato B2 dell’Accordo):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IMPORTO	1.000.000,00	978.012,24	8.302.116,31	8.719.871,44	8.000.000,00	10.718.800,00

Fonte: Accordo per la coesione FSC 201–2021 per la Regione siciliana

Al riguardo, si richiama l’attenzione sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al par. 5.5 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede “Le concessioni di credito possono essere costituite: – da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate (da estinguere entro un anno e non rinnovabili) e dalla concessione di finanziamenti nei casi espressamente previsti dalla legge”. Non costituiscono concessione di crediti – segue il suddetto principio contabile – le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti.

Le concessioni di credito sono caratterizzate dall'obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento.

Fatta tale premessa, considerato che la relazione allegata parla di anticipazione di somme che dovranno essere restituite così come previsto al comma 2 dell'articolo in questione, non è chiara la natura del suddetto intervento che se dalla collocazione al Titolo 2 è da considerare una spesa in "conto capitale", presenta invero degli elementi che lo associa alla tipologia relativa al Titolo 3 della spesa, cioè all'"incremento di attività finanziarie". Inoltre, se l'intervento si prefigura non come un trasferimento ma come un'attività finanziaria, sarebbe opportuno che la disposizione normativa preveda una scadenza della suddetta obbligazione che, nel caso specifico dell'anticipazione, non può superare l'anno. Inoltre, se si confronta con il piano finanziario inserito nell'accordo, che prevede l'esecuzione dei lavori solo a partire dal primo semestre del 2025, sembrerebbe che l'intervento, relativo al 2024, anticipi risorse per un intervento il cui inizio dell'esecuzione è previsto per l'esercizio finanziario successivo.

Il suddetto piano finanziario, come si evidenzia nello schema precedente, traccia una programmazione che prevede risorse FSC per 1.000.000 nel 2025, di 978.012,24 per il 2026 e di 8.302.116,31 per il 2027. L'intervento, quindi, considerata l'entità dell'intervento, sembrerebbe anticipare le risorse FSC programmate interamente per il 2025, per il 2026 e parte delle risorse programmate per il 2027. Tale dato rileva anche per quanto disposto ai sensi della lettera i) del comma 178, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall'articolo 1 del DL n. 124 del 2023 secondo cui "Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni". Ne discende che la restituzione delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo in questione non potrà che seguire almeno tale profilo finanziario triennale. Sul punto, si evidenzia che nella

tabella A allegata al disegno di legge, relativa agli effetti finanziari sulle entrate, si inserisce l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata, relativo al rimborso di anticipazione AICA, ma senza prevedere, quanto meno nel triennio, alcun rimborso delle somme anticipate.

Si segnala, infine, una differenza nel costo totale indicato nell'articolo e individuato nella relazione allegata al disegno di legge (pari ad euro 49.400.000) con il costo totale inserito nell'Accordo di coesione (euro 37.718.800).

Art. 8. Servizio di dissalazione delle isole minori

L'articolo autorizza la spesa di **2.126 migliaia di euro** destinata alla copertura, da un lato, delle spese relative alla **gestione del servizio di dissalazione delle isole minori per i mesi di novembre e dicembre 2024**, dall'altro, delle **spese relative al pagamento della rivalutazione tariffaria** per i medesimi servizi.

Invero, **dalla lettura della relazione** si evince che le risorse sono destinate ai **solli impianti di Lampedusa, Linosa e Pantelleria**, tenuto conto che **la scadenza dei rispettivi contratti è fissata al 31 ottobre 2024** (scadenza che, per il vero, interessa anche Ustica, che tuttavia non viene citata) e per i quali le nuove risorse sono state stanziare a partire dall'esercizio finanziario 2025.

Tale ultima previsione è contenuta nell'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2024, laddove si prevede che "per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari, affidati nel rispetto della normativa vigente, è autorizzata la spesa annua di 15.745 migliaia di euro, per dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 (Missione 9, Programma 4)".

Art. 9. Riutilizzo acque reflue

La disposizione autorizza l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ad erogazione a favore del **Comune di Castelvetro**, per l'esercizio finanziario 2024, l'importo di **600 migliaia di euro** per far fronte ai **costi di gestione del depuratore**

le cui acque reflue depurate vengono destinate ad usi irrigui. Come anche si evince dalla relazione, il Comune destinatario della misura, che già sostiene i costi per l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto, ha dato disponibilità ad assumere in gestione l'impianto nella sua interezza per il periodo transitorio di affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico d'ambito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10. Bonifica siti contaminati. Piano operativo pluriennale

L'articolo detta disposizioni volte alla predisposizione (senza, tuttavia, fissare un termine entro il quale provvedere), da parte dell'Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, del **piano operativo decennale per la bonifica di siti inquinati**. Per le finalità individuate e, in particolare, per l'esecuzione delle indagini preliminari e della caratterizzazione dei siti potenzialmente inquinati inseriti nel Piano, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio 2024.

Art. 11. Contributi per la rimozione della cenere vulcanica

La disposizione incrementa di **2.000 migliaia di euro** lo stanziamento attuale di **980 migliaia di euro** previsto, per l'esercizio finanziario 2024, sul capitolo 102021 dal comma 3 dell'art. 21, legge regionale 25 agosto 2024, n. 25, da ripartire ai comuni a titolo di contributo straordinario per il finanziamento delle attività – da questi intraprese – di rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici dell'Etna nell'anno 2024. L'incremento si renderebbe necessario data l'inadeguatezza dello stanziamento attuale, sulla base dei dati forniti dai comuni interessati, a coprire il fabbisogno necessario alla rapida messa in sicurezza dei luoghi e alla mitigazione dei rischi.

Art. 12. Contributo straordinario al Consorzio di bonifica di Siracusa

La disposizione eroga un contributo straordinario di euro 5.129.689,50 al Consorzio di bonifica 10 di Siracusa, finalizzato al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente del Consorzio e all'estinzione delle procedure esecutive in corso. Si impone, inoltre, al Consorzio beneficiario di inviare i relativi atti alla Corte dei conti.

Art. 13. Fondo per la progettazione di opere ed interventi irrigui

La disposizione eroga contributi per la somma di euro 1,5 milioni ai Consorzi di bonifica della Sicilia per definire le progettazioni di opere con finalità irrigue e di bonifica e rimette ad un successivo decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea la determinazione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i Consorzi.

Art. 14. Interventi di manutenzione straordinaria opere idriche

La disposizione autorizza per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 10.500 migliaia di euro per far fronte allo stato di calamità naturale determinato dalla siccità e per la conseguente realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di **opere idriche "da eseguire con urgenza" per fronteggiare la carenza idrica, per salvaguardare gli allevamenti zootecnici, le produzioni delle aziende agricole e per garantire sufficienti volumi d'acqua per l'irrigazione delle colture.**

In considerazione della genericità della disposizione e della relazione sul punto, si richiama la nota prot. N. 0177138 del 1 ottobre 2024 del Dipartimento dell'Agricoltura dalla quale emergono gli interventi previsti, fra i quali, quelli di "manutenzione straordinaria" riguardanti in modo particolare l'attività di "disinterro parziale della traversa e ripristino degli organi di regolazione della presa sul F. Dittaino per l'adduzione delle acque al serbatoio Don Sturzo; ripristino dell'impianto di sollevamento presso la traversa Ponte Barca; ripristino e messa in esercizio delle opere di presa sui Torrenti Crisa e Girgia per l'aumento dei volumi invasati nel serbatoio Nicoletti; il

ripristino delle opere di presa sui bacini affluenti al serbatoio Lentini e il recupero delle fluenze del fiume Verdura in una sezione valliva che sottende un bacino imbrifero di oltre 400 Km2 da destinare all'integrazione idrica del lago Castello.

Art. 15. Spese per l'acquisto di beni immobili

La norma in esame autorizza il Dipartimento delle Finanze e del Credito ad **acquistare**, previa stima valutativa del Dipartimento tecnico, **l'immobile di proprietà del Fondo pensioni dei dipendenti della Cassa centrale Vittorio Emanuele** per le province siciliane sito in Palermo alla **via Cordova n.76**.

A tal fine, viene autorizzata la spesa di € 12.500 migliaia a valere su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito della missione 1 programma 5.

L'immobile è già oggetto di un contratto di locazione passiva stipulato dalla Regione con l'attuale proprietà al fine di alloggiare gli uffici della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale, le cui spese di organizzazione gravano sull'amministrazione regionale. Il canone di locazione annuo ammonta ad € 733.305,70.

Attraverso l'acquisizione dell'intero stabile, la disposizione persegue l'intento specifico di allocarvi anche taluni uffici regionali nonché quello generale di ridurre i contratti di locazione passiva che gravano sulle spese correnti della Regione.

Art. 16. Misure a sostegno dei percettori di mobilità in deroga delle aree di crisi complessa

L'articolo, intervenendo con una novella sull'ultima legge di stabilità regionale (L.R. 1 del 2024), prevede uno stanziamento di 1.200.000, su un capitolo di nuova istituzione, per l'erogazione di un'indennità ad integrazione del reddito a favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione siciliana, già percettori della mobilità in deroga. Dalla relazione allegata si evince che i lavoratori interessati sono 120 provenienti dall'area di Termini Imerese e 81 dall'area di Gela.

Art. 17. Rete idrica di Caltanissetta

Con l'articolo 17 si autorizza, da parte dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'erogazione della somma di 4.200 migliaia di euro per finanziare "l'intervento di sostituzione 2° fase della **rete idrica del comune di Caltanissetta**".

La relazione spiega che tale somma è stata richiesta dall'ATI di Caltanissetta per realizzare l'intervento **tramite la Società Acque di Caltanissetta S.p.A.**, nella qualità di soggetto gestore del S.I.I. del medesimo ambito.

Si chiedono chiarimenti al Governo in merito all'intervento da realizzare, tenuto conto che all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 19/2015 si stabilisce che "la gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano regolatore generale degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale".

Art. 18. Interventi per il comparto apistico regionale

La disposizione in esame prevede il rifinanziamento di una misura di sostegno del comparto apistico regionale, già prevista dall'art. 51 della legge regionale siciliana n. 25 del 12 agosto 2024, sotto forma di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 della Commissione e successive modificazioni e alle previsioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato, da ultimo, con comunicazione della Commissione C/2024/3113 del 2 maggio 2024.

Art. 19. Interventi in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione patrimoniale

L'articolo prevede l'incremento del così detto "Fondo Sicilia" – in gestione presso l'IRFIS FinSicilia – per un importo pari a 4.000.000 di euro, con la finalità di sostenere le imprese, ivi comprese quelle impegnate in attività di agricoltura sociale, oggetto di misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria e riconducibili alle competenze dell'Agenzia delle entrate. Dalla tabella allegata si deduce che l'intervento porterà all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa di trasferimento di risorse a IRFIS FinSicilia S.p.A..

Art. 20. Trasporto ferroviario regionale

L'articolo, a seguito della modifica del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale locale, riprogramma risorse sul capitolo di spese correnti n. 273710 destinato ai fondi regionali delle "spese per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale" per un importo pari ad euro 30.877.633 per l'esercizio finanziario 2024. Circa i presupposti dello stanziamento, l'autorizzazione legislativa cita l'articolo 20 dell'Atto modificativo del contratto di servizio del trasporto ferroviario pubblico locale per gli anni 2024–2033 sottoscritto dalla Regione siciliana e Trenitalia s.p.a a settembre di quest'anno. Nello specifico, lo stanziamento fa riferimento alla prima rata del piano di rientro triennale del debito della Regione nei confronti di Trenitalia s.p.a per la regolazione di partite pregresse – stimate in complessivi 80.168.364.21 euro (netto IVA) – che afferiscono all'equilibrio economico-finanziario per il periodo 2017 – 2023 derivante dalla cessazione anticipata del contratto 2017–2026. La suddetta rata scade entro il febbraio del 2025 e include il pagamento dell'IVA e la quota di interessi calcolata al 4,50%.

La disposizione normativa, pertanto, più che raddoppia l'attuale stanziamento del capitolo che, secondo le attuali previsioni – per il 2024 – conta una previsione pari a

23.158.484 per il 2024, con l'obiettivo di elevarlo ad euro 54.036.117,86. Segue che lo stanziamento definitivo aumenta notevolmente le previsioni definitive sul capitolo rispetto agli anni precedenti (ad esempio, per il 2023 contava stanziamenti definitivi per 18.854.415,42).

Art. 21. Trasporto ferroviario di connessione con la rete nazionale

L'articolo, introducendo una nuova autorizzazione di spesa, destina ai servizi di trasporto ferroviario di connessione con la rete nazionale una somma pari 200 migliaia di euro per il 2024, istituendo un nuovo capitolo di natura corrente nell'ambito del "Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti".

Sul punto, la norma sembrerebbe introdurre, considerato il presupposto dello stanziamento, cioè il contrasto agli svantaggi derivanti dallo stato di insularità della Sicilia ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, spese con un carattere "continuativo". Qualora fosse questo il caso, si segnala l'opportunità di valutare un rinvio alle future leggi di bilancio regionale per la quantificazione degli oneri per i prossimi esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 118 del 2011.

Art. 22. Promozione e salvaguardia eccellenze agroalimentari – DOP

La disposizione eroga contributi per la somma di euro 2 milioni a favore dei Consorzi di tutela delle eccellenze agroalimentari siciliane DOP o IGP per la salvaguardia di queste ultime, rimettendo ad un successivo decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea la determinazione delle modalità di ripartizione delle risorse.

Si rileva che la misura in commento potrebbe costituire una forma di aiuto alle imprese e, pertanto, si suggerisce di introdurre una clausola di salvaguardia "de minimis" ovvero di compatibilità con la normativa europea.

Art. 23. Dotazioni informatiche del dipartimento regionale dei Beni Culturali

Si autorizza la spesa di **1.000 migliaia di euro** per l'esercizio finanziario 2024 per procedere all'acquisizione e all'aggiornamento delle dotazioni informatiche del dipartimento regionale dei Beni Culturali.

Come rappresentato dal Governo regionale nella relazione allegata al disegno di legge in commento, il progetto finanziato pianifica una transizione digitale adeguata alle nuove tecnologie informatiche delle procedure amministrative. Nello specifico si programma la creazione di una piattaforma digitale di gestione dei procedimenti autorizzatori, per semplificare i relativi passaggi istruttori, garantire la trasparenza degli atti e loro conservazione digitale, velocizzare le tempistiche efficientando così le prestazioni rese al cittadino.

Art. 24. Prestito d'onore studenti universitari

La disposizione in esame mira a garantire il diritto allo studio degli studenti universitari, non solo siciliani, che decidano di intraprendere o continuare gli studi **presso un ateneo siciliano**, attraverso la concessione di **un prestito di importo massimo di Euro 10.000,00**, di durata decennale e con un periodo di preammortamento non superiori a 5 anni, concesso dagli istituti bancari e di credito aderenti all'iniziativa, rispetto al quale il sostegno della Regione siciliana si sviluppa in una duplice direzione:

- Corresponsione diretta degli interessi di preammortamento, su richiesta dell'Istituto che ha concesso il prestito, fino a un massimo annuo di Euro 250,00;
- Costituzione di un fondo di garanzia fino a un massimo del 30 % della somma finanziata a tutela del rischio di prima perdita successivo al decorso del periodo di preammortamento.

La misura è espressamente ricollegata all'art. 34, comma 3 e 4 della Costituzione, che mira rendere effettivo il diritto allo studio per *"i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi"*, e, a tale scopo, è previsto **un limite massimo di ISEE (Euro 20.000,00)** per

accedere al prestito, nonché **un minimo di CFU conseguiti** per ogni anno di frequenza universitaria (50 %), nel caso la richiesta venga formulata in un anno successivo a quello di prima iscrizione.

L'intervento trae ispirazione da analoghe iniziative della **tradizione universitaria anglosassone**, e, in particolare, di quella inglese, come precisato nella relazione e si caratterizza, oltre che come misura di sostegno dello studente siciliano con limitate possibilità economiche, anche come **incentivo alle iscrizioni presso gli atenei siciliani**, dal momento che la concessione del prestito non è vincolata alla provenienza regionale siciliana dello studente richiedente, ma alla collocazione nel territorio regionale dell'ateneo presso i quali si intende intraprendere o continuare il percorso di studi.

Si osserva, anzitutto, che la corresponsione degli interessi sul prestito nel periodo di preammortamento è **a fondo perduto**, seppure la limitatezza delle risorse non consenta una copertura superiore ad Euro 250,00 all'anno per prestito; un ulteriore vantaggio risiede nel fatto che l'Istituto concedente non può richiedere garanzie ulteriori al possesso dei requisiti previsti dalla disposizione.

Il finanziamento della misura è previsto mediante uno stanziamento di Euro 6.000,00 migliaia da erogare a IRFIS Sicilia, mediante il **Fondo Sicilia**, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, che, al comma 2, fa riferimento a un *“plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione”*. **Si chiedono chiarimenti al Governo sulla coerenza fra tale intervento e le finalità del Fondo.**

Occorre, altresì, segnalare che già la legge regionale n. 10 del 20 giugno 2019 ha disciplinato una tipologia di prestito destinata agli studenti universitari, espressamente rubricata “prestito d'onore”, per la concessione del quale sono fissati requisiti reddituali e di merito ed è previsto il differimento del rimborso al completamento o alla definitiva interruzione degli studi e, comunque, non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo, entro il limite di tre anni, con interessi a carico del bilancio degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU).

Si rende, pertanto, necessario disporre l'abrogazione esplicita del prestito d'onore di cui alla legge n. 10/2019 ovvero prevedere forme di raccordo tra le due misure al fine di evitare una sovrapposizione di disciplina normativa che possa determinare confusione o difficoltà nella concreta applicazione del beneficio.

Art. 25. Dipartimento regionale del cerimoniale e dei siti presidenziali

La disposizione interviene sull'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, con cui è stato istituito il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali, il quale, tra le altre, ha acquisito le funzioni del soppresso Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale di cui all'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6.

La nuova struttura, rientrando tra quelle di massima dimensione di cui all'art. 4 della L.R. 10/2000 richiede, rispetto al soppresso Ufficio, la preposizione di un dirigente generale; per compensare il relativo differenziale retributivo spettante a tale figura la disposizione autorizza la spesa di **12 migliaia di euro** per il 2024 e la spesa annua di **72 migliaia di euro** a decorrere dall'esercizio finanziario 2025.

La relativa copertura finanziaria per il triennio 2024–2026 viene approntata tramite la riduzione di pari importo del capitolo 215744 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore, Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 3).

Art. 26. Nuovo sistema contabile basato sul principio Accrual

L'art. 27 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, finanzia, solo per l'anno 2024, l'utilizzo, da parte della Ragioneria Generale della Regione, di un massimo di tre esperti esterni per facilitare l'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali e dei nuovi criteri di valutazione dei beni patrimoniali in vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema di “contabilità economico-patrimoniale Accrual” (PNRR–Riforma 1.15), operativo per tutte le PP.AA. entro il 2026.

Con la disposizione in commento si autorizza, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, la spesa annua di **135 migliaia di euro** (di cui 100 migliaia di euro a titolo di onorario e 35 migliaia di euro a titolo di rimborso spese per trasferta), al fine di consentire ai citati esperti di continuare l'attività intrapresa anche oltre la fine del 2024.

Art. 27. Riduzioni di autorizzazioni di spesa

L'articolo azzerava o riduce autorizzazioni di spesa finanziate da disposizioni legislative approvate nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Al comma 1, l'articolo azzerava le misure di sostegno per l'occupazione di cui all'articolo 13 dell'ultima legge di stabilità regionale (L.R. n. 1 del 2024) per l'esercizio finanziario 2024, lasciando invariata la misura per il 2025 e il 2026. Sul punto, si rammenta che la misura, al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2024, riconosce ai professionisti ed alle imprese, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi un'unità produttiva o che attivino una unità produttiva nel 2024, nel territorio della Regione, un contributo massimo di euro 30.000,00 nel triennio 2024-2026 per ciascun lavoratore contrattualizzato e un ulteriore contributo, di euro 10.000,00, quando le predette assunzioni o trasformazioni riguardino lavoratori provenienti da imprese aventi sede e operanti esclusivamente fuori dal territorio italiano da almeno 24 mesi o lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni o donne a prescindere dall'età anagrafica o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 59 anni privi dei requisiti per accedere al c.d. assegno di inclusione.

A seguito dell'azzeramento per il 2024 della suddetta autorizzazione di spesa, il risparmio generato per il medesimo anno ammonta ad euro 50.000.000 a valere sul capitolo 314148 nell'ambito del "Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative".

Il comma 2 e il comma 3 sembrano contenere un riferimento normativo errato. Dai capitoli citati, si evince che la disposizione in oggetto sia correttamente l'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2024, n. 25, commi 1 e 2. Se così fosse, la disposizione normativa recupera risorse per un importo complessivo di euro 43.450 dai capitoli di spesa corrente del 310015 e 310016 dedicati al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, di competenza rispettivamente del "Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio" e dell'"Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria" e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF.

Al comma 4 si riduce la disposizione di spesa – capitolo 142617 – riguardante l'"Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea", da euro 7.500.000 per a 5.500.000 per il 2024, in base alla quale questo è autorizzato, per le finalità umanitarie e di solidarietà sociale, all'acquisto di agrumi prodotti in Sicilia, con particolare riferimento alle arance da trasformare in succhi (articolo 85, comma2, L.R. 3 del 2024).

Art. 28. Fondo pensioni della Regione siciliana

La disposizione in esame ridetermina per il 2024 la quota da conferire al Fondo pensioni della Regione Siciliana destinato al pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale. In forza della rideterminazione in parola, in aumento di 20.000 migliaia di euro rispetto allo stanziamento nel bilancio di previsione, il capitolo 511603, Programma 11, Missione 1, registra una disponibilità complessiva per l'anno 2024 di 58.000 migliaia di euro in luogo dei 38.000 migliaia attuali.

Dalla relazione del DDL non si evincono chiaramente le ragioni giustificatrici della suddetta rideterminazione in aumento facendosi riferimento ad una restituzione di somme alla Regione da parte del Fondo risalente al 2017. Si richiedono pertanto chiarimenti al Governo.

Art. 29. Autorizzazioni di spesa

L'articolo 29 rfinanzia alcune autorizzazione legislative già interessate da rifinanziamenti nell'ultima legge di stabilità regionale (articolo 26, comma 2, L.R. 1 del 2024) per l'esercizio finanziario 2024.

Innanzitutto, si osserva che la tabella presente nell'articolo in questione riporta i capitoli interessati dalle variazioni, ma non indica la sottostante autorizzazione di spesa che viene interessata dalla modifica di natura finanziaria. Considerato che non si tratta di interventi sulle disponibilità di capitoli c.d. liberi, si segnala che la tabella dovrebbe indicare il riferimento normativo dell'autorizzazione legislativa interessata dalla variazione.

Fatta questa premessa, la seguente tabella riporta una sintesi degli effetti finanziari per dipartimento regionale, conseguenti alle disposizioni contenute nell'articolo in questione.

Tab 8. Sintesi per dipartimento regionale dei rifinanziamenti di cui all'articolo 26 del disegno di legge 809 (valori in euro)

	Variazione 2024
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1.900.000
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA	500.000
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.505.000
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI	36.831.466
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA	2.630.000
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA	16.305
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AMBIENTE	2.373.603
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA	675.000
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	10.350.000
Totale complessivo	67.781.374

Fonte: proprie elaborazione da tabella allegata al d.d.l. n. 809

Tra gli interventi più rilevanti si evidenzia l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al trasporto pubblico locale su gomma" (capitolo 476521 per un incremento pari a 19.566.701,38) e al trasporto marittimo (capitolo 476520 per un incremento pari ad euro 10.064.764,75). Come si evidenzia nella seguente tabella, contenente le serie

storiche dei due capitoli in questione, gli stanziamenti definitivi raggiungerebbero importi tra i più alti negli ultimi anni.

Anno	Stanziamenti definitivi del capitolo 476521 – Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale	Stanziamenti definitivi del capitolo 476520 – Spese per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori
2020	169.660.101,38	78.440.000,00
2021	171.456.993,63	65.033.082,31
2022	175.251.419,27	67.006.669,00
2023	195.571.593,29	66.200.000,00
2024	212.785.293,85	77.064.764,75
2025	171.978.546,00	67.000.000,00
2026	171.978.547,00	67.000.000,00

Fonte: proprie elaborazioni da dati Score e tabelle allegate al d.d.l. 809

Si segnala, inoltre, la variazione in aumento sul Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza relativo al capitolo 183808. Nello specifico, il Fondo, già incrementato per un importo pari ad euro 21.452.054,23 con la precedente legge di stabilità regionale (articolo 26 della L.R. 1 del 2024) e con le disposizioni finanziarie correttive approvate ad agosto (articolo 20 della L.R. 25 del 2024) viene ulteriormente incrementato per un importo pari a 12.500.000, portando il capitolo ad uno stanziamento complessivo per il 2024 pari ad euro 193.952.054,23. Tale stanziamento per il 2024, come si osserva dalla seguente tabella contenete la serie storica e le previsioni del capitolo interessato, sarebbe il più alto degli ultimi anni.

Anno	Stanziamenti definitivi del Fondo per la disabilita' e per la non autosufficienza – fondi regionali (cap 183808)
2020	166.075.941,31
2021	165.065.237,14
2022	162.185.830,00
2023	173.088.021,32
2024	193.952.054,23
2025	160.037.887,23
2026	159.185.834,00

Fonte: proprie elaborazioni da dati Score e tabelle allegate al ddl 809

Art. 30. Integrazione destinazione risorse di cui al comma 4, dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

L'articolo disciplina le modalità di utilizzo delle somme versate in entrata al bilancio della Regione (pari ad un terzo dell'entrata complessiva che vede come ulteriori destinatari anche gli enti locali per la restante parte) dai concessionari di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, attualmente – afferma la relazione allegata – non utilizzate in quanto iscritte tramite riassegnazioni in un apposito Fondo del Dipartimento energia e senza un particolare vincolo di destinazione. Le suddette entrate afferiscono al bilancio regionale tramite il capitolo dello stato di previsione delle entrate n. 7584 per poi essere utilizzate tramite il capitolo di spesa 653904 relativo al “Fondo da destinare ad interventi di monitoraggi ambientali, progettazione infrastrutturale, opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ad investimenti nel settore sanitario ed alle infrastrutture”.

Negli ultimi tre anni, le previsioni di entrata sul relativo capitolo contano uno stanziamento annuale pari ad euro 5.000.000, con un equivalente stanziamento nel relativo capitolo di spesa. Per il 2024, tale capitolo subisce una diminuzione di 2.000.000 (riducendo così lo stanziamento a 3.000.000 di euro) ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 3 del 2024. Circa il contenuto dell'articolo in questione, al comma 1, si mantiene la medesima collocazione del capitolo di spesa di destinazione, ovvero sia la

Missione 20 (Fondi e Accantonamenti), programma 3, nell'ambito del Dipartimento regionale dell'energia; al comma 2 si richiama la finalità a cui è vincolata la Regione, cioè "i monitoraggi ambientali, la progettazione infrastrutturale, le opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, gli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, nonché il cofinanziamento di progetti presentati da "start up" che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, il cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea, la concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura" (comma 4, dell'articolo 13 della L.R. 9 del 2013).

Nell'ambito di tali finalità, il comma 4 dell'articolo in questione premette che le relative spese devono rientrare nell'ambito di spese di "investimento e progetti infrastrutturali" ed elimina il riferimento alla necessità di istituire nuovi capitoli considerato quanto disposto al comma 3, per cui si autorizza il Ragioniere Generale a svolgere le azioni tipiche per la gestione di un fondo, cioè quelle di variazioni di bilancio per appostare le risorse in specifici capitoli di spesa secondo le relative finalità.

Art. 31. Modifiche ed abrogazioni di norme

Il **comma 1** sopprime nel comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 le parole "da iscrivere in appositi fondi del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro", in modo tale da consentire l'iscrizione delle somme ivi autorizzate a favore dell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. direttamente in capo all'Ufficio Liquidazione competente per materia.

Il **comma 2** modifica il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 (rubricato "Contributi straordinari per attività produttive"), il quale autorizza l'erogazione di contributi straordinari per attività di investimento ed interventi per gli enti locali, attribuendo la gestione dei capitoli della richiamata disposizione al dipartimento delle attività produttive.

Il **comma 3** interviene sul comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in modo da consentire che il riparto delle somme stanziare in favore dei comuni ai sensi del primo comma del medesimo art. 6 avvenga soltanto con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione–Autonomie locali (e non più previo concerto con l'Assessore dell'economia). La disposizione persegue una finalità di semplificazione procedimentale.

Il **comma 4** incide sui commi 2,4,6 e 10 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, in modo tale che la ripartizione delle somme ivi autorizzate a favore dei Comuni per assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale sia effettuata solo con decreto dell'Assessore regionale per autonomie locali e la funzione pubblica (e non più previo concerto con l'Assessore dell'economia). Anche attraverso la predetta modifica si soddisfano esigenze di snellimento e velocizzazione procedurale.

Il **comma 5** modifica la tabella 1 di cui all'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, consentendo l'attribuzione del finanziamento ivi previsto (per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento) direttamente in

favore del beneficiario (la Parrocchia di San Sebastiano Martire nel Comune di Maniace in provincia di Catania).

Il **comma 6** è volto a superare i rilievi formulati dal Ministero per gli affari Europei, a tal fine introduce una clausola di salvaguardia “*de minimis*” nella disposizione di cui all’art. 16 della legge n. 25 del 2024, che prevede contributi alle imprese della pesca per compensare l'ulteriore periodo di fermo biologico.

Il **comma 7** apporta la medesima modifica alle lettere a) e b) della legge regionale n. 3 del 2024, sostituendo in entrambi i casi il termine “ricapitalizzazione” con “aumento di capitale”, con riguardo agli importi a suo tempo stanziati rispettivamente per Airgest e Sicilia Digitale.

Nella relazione si spiega che **si tratta di una previsione necessaria per dare seguito agli impegni assunti con il governo nazionale (e già inserita nel disegno di legge n. 738, all’esame della I Commissione).**

Il **comma 8** apporta una modifica all’articolo 91, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, successivamente più volte modificato, il quale determina le **tariffe ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri** relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali tariffe sono **dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti, ad esclusione di alcune amministrazioni**, tra cui le amministrazioni regionali, i comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo e l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione. **A questi enti, esclusi dal pagamento con il comma in questione, si aggiunge in generale il caso in cui “il Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario straordinario** nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica individui la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 come convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.

Il **comma 9** corregge alcune anomalie testuali contenute negli artt. **1, 2 e 22 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25.**

Nello specifico, propone di modificare i **commi 5 e 6 dell'art. 1**, in quanto il presupposto indicato dalla norma per l'erogazione del beneficio (comuni che nel 2022 e nel triennio 2021-2023 hanno ricevuto il contributo statale a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73) sembrerebbe errato posto che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha verificato dopo interlocuzione statale che tale contributo è stato in concreto erogato soltanto nel 2021.

Rettifica, altresì, la **rubrica "Contributo ai comuni in dissesto finanziario con popolazione fino a 25.000 abitanti". e il comma 1 dell'art. 2**, chiarendo che le altre due categorie di comuni interessati dall'intervento finanziario ivi previsto (ossia comuni che hanno chiuso il dissesto finanziario successivamente alla data del 31 dicembre 2022 o la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario di liquidazione sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022), rientrano sempre nella fascia di popolazione espressamente prevista per la prima categoria, che viene elevata dai 25.000 ai 30.000 abitanti.

Infine, interviene sull'**art. 22** in tema di contributi ai Comuni per interventi infrastrutturali e di promozione del territorio, chiarendo che i destinatari dell'intervento finanziario ivi previsto devono essere i Comuni che dall'anno 2023 alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento non siano stati già individuati da disposizioni legislative regionali quali destinatari di specifici contributi.

Al **comma 10**, nell'ambito delle attività legate all'evento "Agrigento capitale della cultura 2025", si prevede il trasferimento delle funzioni – tramite un accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i – di rendicontazione della spesa che il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana trasferisce ai soggetti attuatori. Nel caso di specie, i soggetti attuatori sono il comune di Agrigento insieme al Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.

Art. 32. Autorizzazioni di spesa

L'articolo modifica la tabella A allegata all'ultima legge di stabilità (articolo 26 della L.R. n. 1 del 2024) che definisce l'ammontare del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – spese correnti" (capitolo 215704) incrementando, per l'esercizio finanziario 2024, lo stanziamento per un importo pari ad euro 812.172, 46. La dotazione complessiva per il medesimo anno raggiunge pertanto lo stanziamento di euro 1.460.527.

Art. 33. Norme finanziarie

La norma autorizza l'amministrazione regionale a prevedere in bilancio una maggiore entrata per un importo complessivo pari a 268.012.198,79 comprendente, per euro 16.304,79, l'incremento di "entrate eventuali diverse" nell'ambito "entrate extratributarie" (capitolo 1751), e, per euro 267.995.894, una quota parte delle maggiori entrate dell'Imposta sul valore aggiunto (capitolo 1203).

Per ciò che riguarda la prima tipologia di entrata, cioè quelle relative al capitolo 1751, queste riguarderebbero somme derivanti da rimborsi effettuati in favore della Regione da imputare, secondo la relazione allegata al disegno di legge, ad incremento del capitolo di spesa 413315 relativo a "Trasferimenti ai comuni per l'erogazione dell'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiate aventi sede nelle isole minori".

Per ciò che riguarda la seconda tipologia di entrata, si osserva che la formulazione adottata ai fini autorizzativi delle maggiori entrate non è chiara in quanto il risultato di compensazioni tra entrate, peraltro di natura diversa. In altre parole, l'autorizzazione sulle maggiori entrate avrebbe dovuto indicare le variazioni delle singole entrate senza compensazioni, rispettando il principio di integrità il quale, benché riguardi il bilancio pubblico in generale, deve applicarsi anche alle modalità attraverso cui si dispongono

con legge le autorizzazioni finanziarie, che si traducono, a loro volta, in variazioni al bilancio.

Nello specifico, si chiarisce che le variazioni in questione consistono in un aumento pari a 317.995.894 per il 2024 delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (capitolo 1203); in una riduzione di euro 40.000.000 per il 2024 delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica (capitolo 1218); in una riduzione di euro 10.000.000 per il 2024 delle entrate sostitutive delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali iscritti in bilancio e sullo smobilizzo dei fondi in sospensione (capitolo 1033).

Per ciò che riguarda le maggiori entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto assegnate alla Sicilia, come riportato nella nota del Dipartimento Finanze e Credito (prot. n. 37253 del 11/10/2024), queste prospetterebbero un incremento inferiore di quello inizialmente previsto per un importo pari a 200.000.000. Infatti, le previsioni conseguenti alla revisione al rialzo ad opera dell'ISTAT sui dati di contabilità nazionale per il periodo 2021-2023 avrebbero portato le entrate per IVA per la Sicilia, calcolata sul criterio del maturato, per il 2024 dalla previsione di inizio anno pari ad euro 2.510.092.693 ad una previsione definitiva di euro 3.028.088.587, con un incremento di +517.995.894. Tuttavia, alla luce degli ultimi dati sul deflatore – che porta la crescita nazionale PIL da 0,9% allo 0,7% – e conseguentemente ai dati nazionali di consuntivo 2023 e ai dati sui consumi delle famiglie al 2022, il legislatore nazionale ha rivisto al ribasso, nella legge nazionale di assestamento 2024, le relative previsioni sull'IVA per ragioni prudenziali. Infatti, il suddetto incremento della quota spettante alla Sicilia viene rivisto al ribasso, portando le previsioni definitive per la Sicilia sull'IVA regionale per il 2024 ad euro 2.828.088.587, per un incremento di +317.995.894 (e non più di +517.995.894 come originariamente previsto).

Per completezza si riportano nella seguente tabella le previsioni sull'IVA riguardanti il bilancio regionale negli ultimi anni e per gli anni successivi.

	Previsioni entrate IVA (cap 1203)
2020	2.246.000.000
2021	2.200.000.000
2022	2.510.092.693
2023	2.761.523.333
2024	2.828.088.587
2025	2.510.092.693
2026	2.510.092.693

Fonte: proprie elaborazioni da dati Score e tabelle allegate al d.d.l. 809

Per ciò che riguarda la riduzione di entrate derivanti da tasse automobilistiche (capitolo 1218), si osserva che rispetto alle previsioni iniziali per il 2024, pari ad euro 358.100.000, queste erano state già interessate da una variazione incrementativa (per un importo di 3.000.000) a seguito delle misure contenute all'articolo 129 della L.R. 3 del 2024, portando la previsione a 361.100.000. La disposizione contenuta nel disegno di legge in oggetto, riduce invece le previsioni definitive per il 2024 ad euro 321.100.000.

Per completezza, si riporta la serie storica e le previsioni sul capitolo di entrata 1218 considerati gli effetti dell'articolo in esame.

Anno	Previsioni entrate tassa automobilistica capitolo 1218
2020	266.300.000,00
2021	340.002.325,00
2022	330.005.246,75
2023	405.500.000,00
2024	321.100.000,00
2025	360.700.000,00
2026	355.700.000,00

Fonte: proprie elaborazioni da dati Score e tabelle allegate al d.d.l. 809

Per ciò che riguarda il capitolo 1033 su “entrate sostitutive delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali iscritti in bilancio e sullo smobilizzo dei fondi in sospensione”, gli effetti della disposizione in esame comportano la riduzione per il 2024 della previsione definitiva da euro 20.000.000 ad euro 10.000.000.

Art. 34. Variazioni al bilancio della Regione

L’articolo contiene le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa comprensive di quelle discendenti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolato. Le variazioni contengono pertanto anche variazioni al bilancio per cui non sono necessarie modifiche di autorizzazioni legislative in quanto relative a capitoli di bilancio così detti “liberi”. Per ciò che riguarda la Tabella A, relativa alle entrate, si rinvia a quanto scritto in merito all’articolo 33. Per ciò che riguarda la Tabella B, relativa alla spesa, si osservano variazioni di capitoli di bilancio liberi in aumento di euro 79.388.398 e in diminuzione di euro 38.478.629. Le tabelle successive rappresentano le variazioni ai capitoli di bilancio (che non modificano autorizzazioni legislative di spesa) ai sensi dell’articolo in questione per tipologia e dipartimento contenuti nella Tabella B (relativa alla spesa) allegate al disegno di legge.

Tab 9. Variazioni a capitoli di bilancio, c.d. liberi, per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 34 del disegno di legge 809 (valori in euro)

	Interventi 2024	Coperture 2024
Variazioni a capitoli di bilancio	79.388.398	-38.478.629
<i>spese di funzionamento</i>	3.789.660	-38.466.629
<i>fondi vincolati o partecipazioni</i>	33.327.274	
<i>fondi di riserva o accantonamenti</i>	42.271.464	-12.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al d.d.l. 809

Tab 10. Variazioni a capitoli di bilancio, c.d. liberi, per Dipartimento per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'articolo 34 del disegno di legge 809 (valori in euro)

	Interventi 2024	Coperture 2024
SEGRETERIA GENERALE	500.000	
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI	10.000	
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	200.000	
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA	2.400.000	
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE	73.126.138	-12.000
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO	50.000	
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE	628.160	-33.246.629
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI		-5.000.000
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE		-20.000
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA	2.474.100	
Totale complessivo	79.388.398	-38.478.629

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al d.d.l. 809

Tra i principali interventi si richiamano le variazioni in aumento di capitoli di bilancio relativi ai fondi riserva o accontamenti relativi “Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – ragioneria generale della Regione”, tra cui il Fondo rischi contenzioso spese legali (capitolo 215740), il quale si incrementa, per il 2024, per un importo pari ad euro 26.799.983 (portando lo stanziamento definitivo per il 2024 a 66.766.011, superiore alle risorse utilizzate nel 2023 per debiti fuori bilancio che ammontavano a 39.655.641); e il capitolo su “Accantonamenti al Fondo perdite società partecipate” (n. 219709) per un importo, sempre per il 2024, pari ad euro 15.471.481 (portando così lo stanziamento definitivo 2024 ad euro 35.451.619, superiore allo stanziamento definitivo per il 2023 che ammontava ad euro 17.447.339,12). Tra i capitoli di bilancio incrementati, il già citato Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale

dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (capitolo 212017), per un importo pari ad euro 30.853.174 (e uno stanziamento definitivo pari a 63.777.295).

Tra le coperture, una parte rilevante delle risorse deriva dalla riduzione di capitoli di bilancio relative a spese di funzionamento afferenti l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Sul punto si evidenzia che quasi la totalità di tali riduzioni riguarda capitoli di bilancio relative a spese obbligatorie.

Sul punto si osserva che tale tipologia di copertura è già stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza 226 del 2021, con particolare riguardo - in quella pronuncia - a una riduzione di spesa a valere sul capitolo 150001 su "stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale (spese obbligatorie)".

Secondo la Corte, le previsioni finanziarie in parola contrastano palesemente con l'art. 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009, parametro interposto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto dai documenti prodotti dalla difesa regionale, risultava "indimostrato e comunque non corretto che le risorse già stanziare per spese previste in bilancio potessero contenere delle eccedenze tali da sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio"; la Corte costituzionale afferma nella decisione che "costituisce principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese già ivi previste [...]. Tale principio trova viepiù applicazione per le spese obbligatorie per il personale, che per loro natura si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilità".

Infine, la Corte Costituzionale richiama la necessità di un'"analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica" qualora si ritiene che lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri".

Sul punto, si sottolinea la carenza informativa della relazione allegata al disegno di legge, a fronte comunque dei contenuti più dettagliati che si rinvergono nella documentazione trasmessa dal Dipartimento del bilancio e del Tesoro con nota iscritta al prot. 0027051 del 22 ottobre 2024.